

OGGETTO: Circolare riepilogativa annuale in materia di Ambiente e Sicurezza

SOMMARIO:

Settore 1: ACQUE

Settore 2: EMISSIONI

Settore 3: RIFIUTI

Settore 4: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

Settore 5: SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

Settore 6: VARIE

Settore 7: SCADENZE

In vista della conclusione dell'anno solare e lavorativo, poniamo alla Vs. cortese attenzione le principali e inderogabili prossime scadenze riguardanti problematiche ecologico/ambientali e di sicurezza/igiene dell'ambiente di lavoro.

1.1 Acque pozzo privato

1.1.1 Denuncia annuale dei quantitativi d'acqua pubblica derivati

Le aziende che derivano acque pubbliche in Lombardia (da pozzo sorgente o da corso d'acqua superficiale), così come prescritto dal Regolamento Regionale n. 2/2006 art. 33, dovranno presentare all'Amministrazione Provinciale/Città Metropolitana di competenza per territorio entro il **31.03.2021** la Denuncia annuale delle Acque Derivate nell'anno 2020 utilizzando la modulistica prevista dalla D.G.R. n. 7/3235 del 26.01.2001. La denuncia potrà essere presentata anche su supporto informatico, accompagnato da apposita distinta e previa compilazione delle schede di cui all'allegato "A" della D.G.R. n. 7/3235, tramite apposito software scaricabile sul sito www.regione.lombardia.it.

Per la Città Metropolitana di Milano gli utenti dovranno utilizzare il Servizio Web disponibile all'indirizzo www.cittametropolitana.mi.it.

Chi avesse incaricato la ns. Azienda della redazione di tale dichiarazione o chi fosse intenzionato ad avvalersi di tale servizio dovrà trasmetterci, entro e non oltre il 31.01.2021, i seguenti dati:

- volume di acqua prelevato da pozzo/i o da corso d'acqua superficiale durante l'anno 2020;
- copia della denuncia presentata per l'anno 2019, con indicazione delle eventuali variazioni occorse.

Si ricorda infine che il termine per il pagamento annuale del canone demaniale per l'attingimento dell'acqua è stato posticipato al 30 giugno dell'anno solare di riferimento (nuovo termine introdotto dall'art. 7, comma 3, della Legge Regionale n. 35/2016).

1.1.2 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Riscossione contributi prelievo acque di falda (pozzi)

Si ricorda alle aziende che i consumi di acqua prelevata da pozzo devono essere comunicati, oltre che alla Provincia/Città Metropolitana di competenza, anche al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (se competente) **entro il 31.03.2021**. Seguirà da parte del Consorzio la richiesta del pagamento del canone dovuto.

1.2 Acque di scarico

1.2.1 Prescrizioni autorizzazioni allo scarico

Si ricorda a tutte le aziende di verificare sulla propria autorizzazione allo scarico / A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) in essere, l'eventuale prescrizione di inoltro agli Enti delle copie dei certificati analitici relativi ai controlli effettuati nel corso dell'anno precedente sulle acque scaricate e relative tempistiche.

1.2.2 Rinnovo autorizzazioni allo scarico in fognatura/acque superficiali

Si ricorda di verificare la scadenza dell'autorizzazione allo scarico.

Si segnala che le autorizzazioni in essere (non ancora sottoposte al regime di A.U.A.) hanno validità di quattro anni e devono essere rinnovate almeno 1 anno prima della scadenza o in seguito a variazioni quali/quantitative significative dello scarico. Il rinnovo o la modifica sostanziale dell'autorizzazione dovrà essere presentata (salvo particolari esclusioni) come A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del DPR 59/13.

I nostri uffici sono a Vs. disposizione per la predisposizione della pratica per il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

1.2.3 Denuncia acque reflue scaricate

L'art. 155 del D.Lgs. 152/06 prevede per gli scarichi industriali che la tariffa del servizio di fognatura e di depurazione sia determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.

Le aziende sono pertanto tenute a dichiarare annualmente le caratteristiche quali/quantitative degli scarichi secondo le modalità, formati e scadenze previste dai singoli Regolamenti di utenza.

Per le aziende i cui scarichi idrici sono gestiti da AMIACQUE S.r.l. e MM S.p.A. la scadenza era di norma prevista per il **31 Gennaio**; per le aziende i cui scarichi idrici sono invece gestiti da ALFA S.r.l. e BRIANZACQUE S.r.l. la scadenza di presentazione era prevista per il **28 Febbraio**.

Lo scorso anno queste scadenze sono variate in ragione delle modifiche introdotte dai vari Gestori. Vi terremo aggiornati circa eventuali variazioni delle tempistiche di presentazione.

Chi avesse incaricato la ns. Azienda della redazione di tale dichiarazione o chi fosse intenzionato ad avvalersi di tale servizio dovrà presentarci, entro e non oltre il 16.01.2021, i seguenti dati:

- volume di acqua prelevato da pozzo e/o acquedotto nell'anno 2020 (allegare copia delle bollette; comunicare le letture dei contatori al prelievo 01.01.2020 – 31.12.2020);
- volume di acqua scaricata sulla base delle letture di un eventuale contatore allo scarico installato (01.01.20 – 31.12.20) o eventuali detrazioni da considerare rispetto ai volumi prelevati;
- certificati analitici dei reflui relativi all'anno 2020 (solo quelli effettuati dall'Ente Gestore o altro laboratorio);
- copia della denuncia presentata per l'anno 2019, con indicazione delle eventuali variazioni occorse.

2.1 Rinnovo autorizzazioni e controlli periodici alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06

Si segnala che le autorizzazioni in essere già rilasciate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 hanno validità di quindici anni e devono essere rinnovate almeno 1 anno prima della scadenza o in seguito a variazioni quali/quantitative significative dell'emissione stessa. Il rinnovo o la modifica sostanziale dell'autorizzazione dovrà essere presentata (salvo particolari esclusioni) come A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del DPR 59/13.

Si segnala a coloro che ne avessero la necessità che la ns. struttura è a disposizione sia per effettuare il rinnovo delle autorizzazioni sopra dette che le indagini alle emissioni in atmosfera secondo i criteri e le modalità previste dalla vigente normativa.

2.2 Emissioni in atmosfera derivanti da impianti con attività in deroga (ex ridotto inquinamento) Regione Lombardia - trasmissione bilancio di massa

Si ricorda che la Regione Lombardia con DDS n. 532/09 e succ. modifiche ed agg. ha fissato la scadenza del 31 marzo di ogni anno per l'invio del bilancio di massa dei COV, qualora applicabile.

Pertanto, **entro il 31.03.2021**, gli impianti autorizzati in conformità agli allegati tecnici n. 4 (Produzione prodotti in vetroresine) - 7 (Verniciatura oggetti in legno) - 8 (Verniciatura oggetti in metallo e/o vetro) - 33 (Verniciatura oggetti in plastica e/o vetroresina) devono **inviare al dipartimento ARPA competente il bilancio di massa** relativo all'utilizzo di COV nel periodo 01.01.2020 - 31.12.2020.

2.3 Testo Unico Ambientale – Modifiche relative al quadro normativo relativo alle emissioni in atmosfera.

Facendo seguito alla ns. precedente Circolare n. 20/2020, si ricordano di seguito le principali novità introdotte dal **D.Lgs. 30.07.20, n.102** che ha effettuato un riordino del quadro normativo riferito alle emissioni in atmosfera:

- **Art. 269 comma 11-bis (Comunicazione in caso variazione del gestore dello stabilimento)**

La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce.

- **Art. 271 comma 7-bis (Restrizioni per l'utilizzo di sostanze particolarmente pericolose)**

Le emissioni delle sostanze classificate come **cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata** devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle **classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)** devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nella casistica sopra esposta a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni sopra dette.

Ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni sopra dette, sono state introdotte le seguenti scadenze:

- i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (28/08/2020), in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione **entro il 01 gennaio 2025** o entro una data precedente individuata dall'autorità competente (rif. D.Lgs. 102/20, art. 3 comma 3).
- in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (28/08/2020) in cui le sostanze o le miscele sopra dette sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione in questione è inviata all'autorità competente **entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (28/08/2021)** (rif. D.Lgs. 102/20, art. 3 comma 7).

Si chiede pertanto alle aziende di provvedere ad effettuare un censimento interno di tutti i prodotti chimici utilizzati nei cicli produttivi dai quali si originano emissioni in atmosfera e verificare con i relativi fornitori la presenza delle sostanze sopra menzionate. Qualora presenti, Vi chiediamo di comunicarcelo al più presto al fine di poter provvedere agli adempimenti burocratici sopra esposti.

- **Art. 272, comma 4 (Attività in deroga, restrizioni per l'utilizzo di sostanze particolarmente pericolose)**
E' stata apportata una modifica all'art. 272, comma 4 del D.Lgs. 152/06 introducendo il divieto di poter aderire alle procedure previste per le attività in deroga anche nel caso di utilizzo, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali secondo l'art.272 (attività in deroga) risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4 (modificato con l'aggiunta delle sostanze estremamente preoccupanti) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, il gestore deve presentare entro tre anni una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, altrimenti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione (rif. D.Lgs. 102/20, art. 3 comma 2).

Inoltre lo stesso art. 3 comma 4 del D.Lgs. 102/20 ha specificato che la durata di 15 anni delle autorizzazioni generali di cui all'art. 272 comma 3 (attività in deroga) si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti al 28 agosto 2020.

Si chiede anche in questo caso alle aziende di provvedere ad effettuare un censimento interno di tutti i prodotti chimici utilizzati nei cicli produttivi dai quali si originano emissioni in atmosfera e verificare con i relativi fornitori la presenza delle sostanze sopra menzionate. Qualora presenti, Vi chiediamo di comunicarcelo al più presto al fine di poter provvedere agli adempimenti burocratici sopra esposti.

- **Art. 279 (Sanzioni)**

Sono state riviste alcune sanzioni in materia di emissioni in atmosfera.

- **Art. 281 (Tempistiche di adeguamento ex impianti scarsamente rilevanti)**

Per gli impianti in deroga (attività ad emissioni scarsamente rilevanti) fino al 19 dicembre 2017, che poi erano stati esclusi da tale facilitazione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.183/2017, si applicano ora in ottica di semplificazione, le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall'articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

- **Art. 294 (Prescrizioni per il rendimento di combustione)**

Viene infine riscritto il comma 1 dell'articolo 294 relativo al rendimento di combustione: "Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, **devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1**".

Il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile.

I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.

In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni del sopra menzionato articolo 294 è effettuato sulla base del **primo rinnovo** dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della Parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il **01 gennaio 2025** (rif. D.Lgs. 102/20 art. 3 comma 1).

3.1 Denuncia MUD

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti devono inoltrare alla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia di appartenenza** entro il **30.04.2021** la dichiarazione in materia ambientale (MUD – Modello Unico di Dichiarazione).

Chi ha incaricato la ns. Azienda della redazione di tale dichiarazione o chi è intenzionato ad avvalersi di tale servizio dovrà presentarci, entro e non oltre il 31.01.2021, i documenti / dati di seguito riportati:

- fotocopie dei Registri di Carico–Scarico rifiuti (anno 2020) adeguatamente compilati in ogni loro parte;
- fotocopie dei Formulari d’Identificazione (anno 2020) indicanti il peso effettivo verificato a destino (“quarta copia”);
- eventuali variazioni dei dati fiscali avvenute durante l’anno 2019 (Ragione sociale, Legale Rappresentante, n. addetti, ect.);
- delega per trasmissione telematica della denuncia.

I consueti versamenti dei diritti di segreteria a favore della C.C.I.A.A. saranno effettuati in modo cumulativo da Arcadia Consulting S.r.l. mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici (carta di credito). La quota del versamento dei diritti di segreteria da noi anticipata pari a € 10,00 per ogni unità locale (salvo variazioni dell’ultimo momento), Vi verrà successivamente addebitata tramite fattura.

3.2 Scadenze inderogabili per RECUPERATORI / TRASPORTATORI rifiuti speciali

Le aziende autorizzate all’attività recupero/smaltimento di rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. 152/06 (non ancora sottoposte al regime di A.U.A.) devono effettuare il rinnovo della domanda di autorizzazione alla Provincia/Città Metropolitana di competenza con frequenza decennale per le autorizzazioni rilasciate in via ordinaria, o con frequenza quinquennale per le autorizzazioni rilasciate con procedura semplificata. Per le aziende rientranti nella procedura semplificata, il rinnovo o la modifica sostanziale dell’autorizzazione dovrà essere presentata (salvo particolari esclusioni) come A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del DPR 59/13.

Sempre con frequenza quinquennale devono presentare il rinnovo anche le aziende autorizzate al trasporto dei rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Se la domanda viene presentata oltre i termini stabiliti, l’impresa deve produrre una nuova domanda di iscrizione e pertanto non può operare fino alla nuova iscrizione definitiva.

Si ricorda inoltre che entro il **30.04.2021**:

- i TRASPORTATORI di rifiuti che effettuano l’attività a titolo professionale dovranno versare il consueto diritto annuale di iscrizione all’Albo. Inoltre anche i TRASPORTATORI conto proprio di rifiuti da loro stessi prodotti, che si sono iscritti presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno anch’essi versare il diritto annuale di iscrizione all’Albo pari a € 50,00.
- i RECUPERATORI di rifiuti autorizzati con procedura semplificata dovranno versare alla Provincia/Città Metropolitana di competenza il diritto di iscrizione annuale.

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d’ufficio dell’iscrizione che permane fino a quando non viene effettuato il versamento.

3.3 CONAI

Si ricorda che, così come previsto dal D.Lgs. 152/06, tutti i produttori (compresi gli importatori) e gli utilizzatori di imballaggi devono aderire al CONAI secondo le procedure e le modalità previste dal Consorzio stesso (vedasi la Guida e la Modulistica pubblicata sul sito www.conai.org).

Si ritiene pertanto opportuno che verificate, anche in ragione dei frequenti controlli effettuati nell’ultimo periodo dallo stesso consorzio, di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Vi ricordiamo a tal proposito i principali adempimenti:

- adesione al CONAI con il relativo versamento della quota di partecipazione;
- versamento del contributo CONAI dovuto sia per le attività di importazione che per l’attività di produzione di imballaggi mediante presentazione della periodica dichiarazione;
- eventuale richiesta di esenzione dal contributo CONAI per l’attività di esportazione mediante apposita modulistica di richiesta.

Si ricordano infine le principali scadenze riferite alle dichiarazioni di Import/Export imballaggi:

- **20 Gennaio 2021:** Dichiarazione annuale (anno di riferimento 2019) o trimestrale (periodo Ottobre - Dicembre 2019) del tipo e della quantità di imballaggi importati (per aziende che hanno adottato la procedura di dichiarazione annuale o trimestrale);
- **31 Marzo 2021:** Dichiarazione dei quantitativi di imballaggi esportati;
- **20 Aprile 2021:** Dichiarazione trimestrale (periodo Gennaio - Marzo 2020) del tipo e della quantità di imballaggi importati (per aziende che hanno adottato la procedura di dichiarazione trimestrale);
- **20 Luglio 2021:** Dichiarazione trimestrale (periodo Aprile - Giugno 2020) del tipo e della quantità di imballaggi importati (per aziende che hanno adottato la procedura di dichiarazione trimestrale);
- **20 Ottobre 2021:** Dichiarazione trimestrale (periodo Luglio - Settembre 2020) del tipo e della quantità di imballaggi importati (per aziende che hanno adottato la procedura di dichiarazione trimestrale);

- **20 di ogni mese:** Dichiarazione mensile del tipo e della quantità di imballaggi importati (per aziende che hanno adottato la procedura di dichiarazione mensile).

La modulistica e la relativa procedura da adottare è disponibile sul sito www.conai.org.

3.4 Denuncia aree tassabili (tassa / tariffa rifiuti)

In caso di inizio di occupazione o detenzione di locali o aree tassabili, nonché di variazione relativa alla superficie dei locali e delle aree che comportino un aumento/diminuzione della tassa/tariffa pagata al Comune, occorre trasmettere allo stesso la denuncia delle variazioni effettuate, rispetto alla posizione presente presso gli uffici comunali, entro il **20 Gennaio** dell'anno di riferimento. La mancata comunicazione di occupazione delle aree tassabili al competente ufficio tributi comunale è passibile di sanzione e quindi saranno dovuti, oltre che l'importo di base, anche gli eventuali importi dovuti all'aggiunta degli interessi di mora.

3.5 Trasformatori e/o condensatori contenenti fluidi a base di PCB/PCT

Le aziende detentrici di trasformatori e/o condensatori contenenti fluidi contaminati da PCB/PCT che hanno effettuato la precedente comunicazione al Catasto Rifiuti **entro il 31.12.2018**, devono presentare, **entro 31.12.2020**, un'analogha comunicazione allo stesso Ente inerente le caratteristiche degli apparecchi contaminati da essi detenuti. La modulistica è riportata nell'Allegato I del D.M. 11.10.2001 ed è disponibile presso i ns. uffici.

Tale comunicazione dovrà essere integrata con l'indicazione del programma temporale di smaltimento secondo le nuove tempistiche previste dalla Legge n. 62 del 18.04.2005.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei principali adempimenti per le aziende detentrici di apparecchiature elettriche (trasformatori e/o condensatori) contenenti oli isolanti a base di PCB:

Caratteristiche apparecchio (Volume)	Concentrazione PCB contenuto	Obbligo presentazione comunicazione biennale (art. 3, comma 1 D.Lgs. 209/99)	Data presentazione precedente comunicazione	Data secondo rinnovo comunicazione (art. 3, comma 3 D.Lgs. 209/99)	Data ultima per lo smaltimento (Legge 62/05)
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità < 5 lt	Qualsiasi	NO	-	-	La dismissione o decontaminazione degli apparecchi avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31.12.2009
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità > 5 lt	> 50 ppm	SI'	-	=	
Trasformatori	50-500 ppm	SI'	31.12.2018	31.12.2020	Smaltimento alla fine della loro esistenza operativa *

* I trasformatori possono essere utilizzati, in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini indicati, solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle specifiche tecniche relative alle qualità dielettriche. Il rispetto di tali condizioni deve risultare da apposita comunicazione effettuata alla Provincia/Città Metropolitana. In assenza di tale comunicazione i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.

Chi non rispetta le tempistiche sopra esposte è soggetto ad una sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00.

Nel caso in cui si proceda alla dismissione dell'apparecchiatura contaminata, il detentore deve trasmettere all'ARPA territorialmente competente apposita comunicazione entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB/PCT, integrata con l'indicazione del programma temporale di smaltimento degli apparecchi rimasti in essere.

L'omessa, incompleta o inesatta comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00.

Si ricorda che in base all'art. 4 del DPR 216/88, coloro che hanno in uso trasformatori e/o condensatori contaminati e/o decontaminati da PCB/PCT debbono effettuare:

- un'analisi chimica almeno con frequenza annuale;
- conservare tutta la documentazione presso l'azienda;
- esporre cartellonistica specifica presso il trasformatore

3.6 Analisi di classificazione rifiuti

Vi segnaliamo che il ns. laboratorio è a Vs. disposizione per effettuare analisi di ogni genere su campioni di rifiuti (caratterizzazioni secondo la vigente normativa, test di cessione, omologa per il conferimento in discarica/impianti di smaltimento, analisi per il recupero e quant'altro previsto dalla vigente normativa di settore).

Al fine di ottemperare a ciò che la normativa impone, si ritiene indispensabile ribadire la necessità, per i clienti che si avvalgono di questo ns. servizio, di consegnarci unitamente ad ogni campione di rifiuto oggetto di analisi la "Scheda informativa" redatta secondo il modello disponibile presso il ns. laboratorio, con le relative schede di sicurezza delle materie prime/prodotti che hanno generato il rifiuto.

3.7 Normativa ADR (trasporto su strada di merci pericolose) - Aziende produttrici di rifiuti pericolosi

In ragione dei vari dubbi riscontrati in sede di verifiche presso alcuni clienti, si ritiene opportuno ricordare che la normativa ADR (trasporto su strada di merci pericolose) riguarda anche **aziende che producono e spediscono rifiuti soggetti a tale normativa.**

Sono infatti presenti all'interno del paragrafo 1.4.2 dell'ADR le differenti figure operative che entrano, a diverso titolo e con diversi obblighi, nella gestione ADR:

- Speditore (che nel caso dei rifiuti coincidono con i produttori),
- Trasportatore
- Destinatario
- Caricatore
- Imballatore
- Scaricatore

Di seguito si elencano i differenti obblighi derivanti da un trasporto di rifiuti in ADR (es.CER 160601 Batterie al Piombo):
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (dilemma se barrare la casella ADR si o no): è sempre obbligo del produttore la loro classificazione non solo secondo la normativa ambientale ma anche secondo la normativa ADR, in quanto entrambe devono essere riportate sul formulario di trasporto rifiuti e firmate per assunzione di responsabilità. In genere le aziende si preoccupano della prima, ma demandano poi interamente la seconda al fornitore del servizio di smaltimento rifiuti, spesso fornendo informazioni insufficienti: la conseguenza è in genere una classificazione ADR approssimativa o addirittura errata.
COMPILAZIONE DEL FORMULARIO: nel caso in cui il rifiuto sia soggetto ad ADR esso deve essere integrato, nella sezione annotazioni, con le indicazioni previste da tale normativa. Si sottolinea che la responsabilità della compilazione del formulario è del produttore indipendentemente da chi lo abbia fisicamente compilato.

USO DEGLI IMBALLAGGI E LORO ETICHETTATURA: in funzione della classificazione ADR la normativa prevede gli imballaggi che possono essere utilizzati; di regola essi devono essere omologati, cioè riportanti un marchio indelebile apposto dalla azienda che ha prodotto l'imballaggio ma sono previste alcune deroghe per alcune tipologie di rifiuti. Il produttore ha inoltre l'obbligo di apporre le etichette ADR in aggiunta a quelle previste dalla normativa ambientale.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SPEDIZIONE, IMBALLAGGIO, CARICO E SCARICO: tale attività è sempre obbligatoria e deve essere periodicamente rinnovata, per le diverse figure ADR proprie dell'azienda, e condotta da docenti qualificati. Non esistono deroghe che ne prevedano l'esenzione.

NOMINA DEL CONSULENTE ALLA SICUREZZA: secondo la normativa ADR e il D. Lgs. 35/2010 art. 11 hanno obbligo di nomina le imprese la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti; il consulente deve essere in possesso di abilitazione rilasciata da Ministero dei Trasporti. Esistono delle deroghe alla nomina in funzione della classificazione ADR dei rifiuti spediti e del quantitativo spedito annualmente o per singolo carico. In alcuni casi la deroga deve essere comunicata preventivamente ogni anno al Ministero dei Trasporti (entro 31/12 dell'anno in corso).

RISPETTO MODALITÀ DI SPEDIZIONE: in funzione della classificazione ADR possono essere previsti obblighi aggiuntivi e disposizioni speciali da osservare.

Si ricorda infine che la normativa ADR viene aggiornata regolarmente ogni due anni e che pertanto valutazioni eseguite tempo fa potrebbero essere non più conformi.

Il 1° gennaio 2021 entrerà in vigore a livello internazionale L'ADR 2021, come per le precedenti edizioni è previsto un periodo transitorio di coesistenza con ADR 2019, fino al 30 Giugno 2021.

3.8 Testo Unico Ambientale – Importanti novità per il mondo dei rifiuti

Facendo seguito alla ns. precedente Circolare n. 19/2020 si ricordano le principali novità introdotte dal D.Lgs. 03.09.20, n. 116 in materia di rifiuti:

- Responsabilità della gestione dei rifiuti – art.188

Nel caso di conferimento di rifiuti a impianti di smaltimento intermedio autorizzati alle operazioni D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

- Sistema di tracciabilità dei rifiuti - art.188-bis

E’ stato introdotto il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone di un "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le modalità di organizzazione e funzionamento e di iscrizione da parte dei soggetti obbligati o di coloro che vi aderiranno in maniera volontaria, la compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene demandata a successivi decreti ministeriali che dovranno garantire il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti.

Fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto (REGISTRO DI CARICO E SCARICO – FIR ad oggi in utilizzo).

- Registro “cronologico” di carico e scarico – art.190

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 (cat. 2 bis albo), nonché, novità, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (allineandosi con il Mud).

I tempi di conservazione del registro scendono a tre anni (ad eccezione dei registri relativi alle discariche che continuano ad essere conservati a tempo indeterminato).

- Formulario di Identificazione – art. 193 (trasporto dei rifiuti) comma 1

Si conferma che la IV copia del FIR può essere trasmessa al produttore tramite PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta successivamente al produttore.

Le copie dovranno essere conservate per tre anni.

- Si segnala inoltre la rivisitazione delle sanzioni applicabili alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 in tema di rifiuti.
- Il D.Lgs. 116/2020 infine modifica l’Allegato D riportante l’elenco Codici CER. Si consiglia alle aziende di verificare eventuali variazioni.

4.1 Autorizzazione Unica Ambientale - Regione Lombardia (DPR 59/2013)

Si ricorda che dal 01.06.2013 è entrato in vigore il DPR 13 marzo 2013, n. 59, normativa nazionale riguardante l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

Questo titolo autorizzativo ha accorpato in un unico provvedimento diverse autorizzazioni ambientali (es. autorizzazione agli scarichi idrici, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore, comunicazioni in materia di rifiuti).

Pertanto i rinnovi delle autorizzazioni in essere e/o le nuove autorizzazioni ambientali nonché le modifiche sostanziali dovranno essere presentate come Autorizzazione Unica Ambientale il cui inoltro dovrà avvenire mediante l'utilizzo di modulistiche regionali unificate e attraverso l'inoltro telematico al SUAP competente.

In Regione Lombardia i portali che devono essere utilizzati per l'inoltro delle pratiche possono essere "MUTA", "Impresainungiorno", "InLinea" per Città Metropolitana Milano o specifici portali predisposti dai SUAP Comunali mentre in Piemonte si deve utilizzare "Sistemapiemonte".

In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene fondamentale ricordare alle aziende di attivarsi per la richiesta alla CCIAA di competenza della firma digitale del Legale Rappresentante (se non già disponibile).

I nostri uffici sono a Vs. disposizione per la predisposizione di istanze A.U.A.

4.2 AUA POINT - Regione Lombardia (DGR XI/2481)

Facendo seguito alle ns. precedenti Circolari n. 11/2019 e n. 23/2020, si ricorda che la Regione Lombardia con DGR 18.11.2019 n. XI/2481, ha approvato i criteri di utilizzo dell'applicativo informatico "AUA POINT" stabilendo il campo di applicazione, la tipologia dei dati da inserire, le modalità di accesso e le tempistiche per l'inserimento dei dati.

L'applicativo dovrà essere utilizzato da tutte le aziende non soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per caricare, a partire dal 01.01.2020, tutti i dati relativi agli autocontrolli eseguiti sulle emissioni in atmosfera e scarichi idrici, qualora previsti dalle rispettive autorizzazioni vigenti.

Nello specifico le aziende/stabilimenti coinvolte saranno le seguenti:

- autorizzate mediante AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) sia per scarichi industriali e/o emissioni in atmosfera;
- autorizzate ai sensi degli articoli 269 (emissioni in atmosfera, iter ordinario) o 124 (scarichi idrici) del D.Lgs. 152/06;
- autorizzate ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06 (emissioni in atmosfera, attività in deroga);
- autorizzate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili);
- autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 (impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti);
- autorizzate ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali).

Sono invece escluse dall'utilizzo del nuovo applicativo:

- attività classificate ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- attività in deroga autorizzate ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 non soggette a monitoraggio delle emissioni in atmosfera perché il consumo di materie prime risulta essere inferiore alle soglie previste dai relativi allegati tecnici (cosiddetti impianti "sottosoglia");
- impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- attività con scarichi idrici esclusivamente domestici o assimilabili, anche nel caso siano recapitate in ambiente.

L'utilizzo dell'applicativo sostituirà la trasmissione dei dati all'Autorità competente, Comune ed ARPA.

E' prevista una fase di attivazione sperimentale dell'applicativo fino al 31.12.2020, finalizzata alla formazione degli utenti coinvolti.

I dati degli autocontrolli dovranno essere inseriti secondo le scadenze previste nelle autorizzazioni e comunque entro il 01 Marzo dell'anno successivo a quello del periodo monitorato.

Visto la particolare situazione emergenziale che ha di fatto compromesso la normale attività delle aziende per tutto il 2020, Regione Lombardia sta valutando il prolungamento del periodo di sperimentazione ma al momento nulla è ufficiale.

I ns. uffici sono a Vs. disposizione per affiancarVi nella compilazione dell'applicativo.

5.1 D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Si ricordano di seguito i principali adempimenti:

- comunicazione per via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) del nominativo del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); la comunicazione non deve essere effettuata con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione entro il 31 marzo dell’anno successivo. Si ribadisce, come indicato nell’Accordo Interconfederale del 22.06.1995, che la durata dell’incarico del RLS è triennale; dopo tale periodo è necessario ricorrere a nuove elezioni verbalizzate.
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in caso di variazioni che possono averlo reso superato o in caso di infortuni che non siano stati precedentemente valutati.
- valutazione del rischio di esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici, microclima termico), con frequenza quadriennale, salvo l’obbligo di aggiornamento in caso di variazioni significative delle condizioni di esposizione.
- valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni con frequenza triennale, anch’essa con obbligo di aggiornamento in caso di variazioni significative delle condizioni di esposizione. Al proposito, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 183 del 25.05.2016, dal 12.10.2017, la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni deve essere effettuata per via telematica mediante il sito web dell’INAIL.
- misurazione periodica degli agenti chimici aerodispersi negli ambienti di lavoro, in accordo con la Norma Uni 689:2018 (vedasi ns. circolare 07/2019). La norma stabilisce una strategia per effettuare, negli ambienti di lavoro, misure rappresentative dell’esposizione ad agenti chimici, in modo da dimostrare la conformità con i limiti di esposizione occupazionale e sostituisce la UNI EN 689:1997. Le principali novità sono l’individuazione di un valutatore, la durata di ogni singolo campionamento in funzione della continuità e della durata dell’esposizione, necessità di almeno 3 campionamenti per ogni postazione ed ogni agente chimico, scelta del test statistico da parte del valutatore per verificare la conformità dell’esposizione di un SEG, ripetizione del monitoraggio con periodicità compresa fra 12 e 36 mesi in base alle risultanze del test statistico.

5.2 Radiazioni ionizzanti

Con l’entrata in vigore del DLgs. 101/2020 vengono stabilite le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Riportiamo i punti fondamentali, ossia gli obblighi del datore di lavoro non delegabili (Art. 108 - valutazione preventiva del rischio, nomina dell’esperto di radioprotezione, nomina del medico autorizzato in caso di lavoratori esposti), l’attività di formazione e informazione dei lavoratori, dirigenti preposti e dell’aggiornamento periodico (Artt. 110-111), la partecipazione del medico autorizzato e dell’esperto di radioprotezione alla riunione periodica del SPP (Artt. 109-130) , di cui all’Art. 35 del DLgs. 81/08.

5.3 Emergenza sanitaria Covid-19

In considerazione all’emergenza sanitaria in corso, ricordiamo alle aziende l’obbligo di redigere la procedura di attuazione delle misure contenitive previste dai protocolli condivisi Covid-19 del 14.03.2020, 24.04.2020 e smi. Tali misure vanno mantenute sino al termine dell’emergenza (controllo della temperatura del personale in accesso, disponibilità di presidi disinfettanti per le mani, pulizia e disinfezione giornaliera degli ambienti di lavoro, rimodulazione degli spazi di lavoro, smart working, etc.). La procedura prevede, inoltre, la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

5.4 Infortuni di un giorno

A decorrere dal 12 ottobre, tutti i datori di lavoro, anche se non iscritti all’Inail, dovranno comunicare, entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno oltre a quello dell’evento.

La Circolare INAIL n. 42/2017 ne illustra le modalità, si consiglia pertanto di utilizzare il link indicato per approfondire l’argomento che è rivolto a **tutti i datori di lavoro**.

5.5 Lavoro Agile

Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017

E’ stata pubblicata dall’INAIL una Circolare specifica che tratta il Lavoro Agile fruibile al link indicato (<https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-n-48-del-2-novembre-2017.pdf>).

Il Lavoro Agile è una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa, che comunque comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

5.6 Formazione in materia di sicurezza**5.6.1 Formazione lavoratori, dirigenti e preposti**

Da eseguire o aggiornare in base a quanto previsto dall'Accordo sancito in sede di conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11.01.2012. Per i nuovi assunti il termine temporale per adempiere agli obblighi di in-formazione è di 60 giorni. La durata minima dei corsi (in base al codice ATECO 2007) è di 8 ore per i lavoratori di aziende a basso rischio, 12 ore per i lavoratori di aziende a medio rischio, 16 ore per i lavoratori di aziende ad alto rischio. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda.

Per i dirigenti, i preposti (solo parte generale), i lavoratori (solo parte generale), i lavoratori di aziende a rischio basso (parte generale e specifica) è possibile usufruire della modalità *e-learning*.

L'aggiornamento, per lavoratori (qualsiasi livello di rischio), dirigenti e preposti, è di 6 ore ogni 5 anni, a partire dalla data di rilascio degli attestati. Per tutti è possibile usufruire della modalità *e-learning* ovvero FAD (Formazione A Distanza).

In caso di utilizzo di lavoratori somministrati è indispensabile verificare quanto previsto sul contratto di somministrazione, al fine di adempiere agli obblighi formativi previsti, anche in funzione dell'ASR del 07.07.2016.

5.6.2 Formazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP in qualità di Datore di lavoro

In base a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11.01.2012, il Datore di lavoro che svolge o intende svolgere i compiti di RSPP è tenuto a frequentare corsi di formazione di durata variabile da:

- formazione di base: da 16 a 48 ore in funzione del Codice ATECO 2007;
- aggiornamento: da 6 a 14 ore in funzione del Codice ATECO 2007.

Per la formazione di base è possibile usufruire della modalità *e-learning*/FAD solo per i moduli 1 e 2, mentre per l'aggiornamento è possibile per l'intero monte ore previsto.

5.6.3 Formazione utilizzo attrezzature di lavoro

A partire dal 12.03.2013 l'attività di formazione dei lavoratori incaricati all'utilizzo delle attrezzature di lavoro per cui è richiesta specifica abilitazione (tra cui il carrello elevatore con uomo a bordo), dovrà essere effettuata in conformità all'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12.03.2012.

Il D.Lgs. 151/2015 modifica la nozione di "operatori delle attrezzature di lavoro" estendendola ai datori di lavoro che fanno uso diretto di tali attrezzature.

E' previsto un aggiornamento periodico di 4 ore ogni 5 anni; in caso di mancato aggiornamento entro il termine stabilito, la funzione non è più esercitabile, come indicato dall'ASR del 07.07.2016.

5.6.4 Formazione per addetti ai lavori in quota e dpi di categoria III

Il corso è rivolto ai lavoratori esposti a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile e che devono indossare DPI di categoria III. I contenuti del corso sono conformi al DLgs 81/2008, Titolo IV, capo II.

5.6.5 Formazione per addetti ai lavori in luoghi confinati sospetti di inquinamento

Il corso è rivolto ai lavoratori e/o preposti che effettuano e/o supervisionano i lavori negli spazi confinati e/o con sospetto inquinamento, così come individuati dal DPR 177/11.

5.6.6 Formazione/aggiornamento per gli addetti al pronto soccorso aziendale (D.Lgs. 15.07.2003, n. 388)

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 388/2003 la formazione dei lavoratori designati come incaricati al primo soccorso aziendale **deve essere ripetuta con cadenza triennale** almeno per quanto attiene le capacità di intervento pratico.

Le ore di aggiornamento della formazione variano da 4 a 6 in relazione al gruppo di appartenenza al Decreto sopra citato (A, B o C). In caso di mancato aggiornamento entro il termine stabilito, la funzione non è più esercitabile, come indicato dall'ASR del 07.07.2016.

5.6.7 Formazione/aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio (DM 10.03.1998)

Si ricorda che gli addetti all'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione in merito e un aggiornamento periodico (consigliato ogni 3 anni come da circolare n. 12653 del 23.02.2011 del ministero dell'interno, dipartimento VV.F. – Direzione Generale per la Formazione), per tutti i livelli di rischio (basso, medio, alto).

Le ore di aggiornamento della formazione variano da 2 a 8 in funzione del livello di rischio.

In caso di mancato aggiornamento entro il termine stabilito, la funzione non è più esercitabile, come indicato dall'ASR del 07.07.2016.

5.6.8 Formazione/aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Si ricorda che il D.Lgs. 81/08 ribadisce l'obbligo di formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 37 c. 11): il corso ha una durata minima pari a 32 ore.

E' previsto inoltre l'obbligo di aggiornamento annuale secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva nazionale. La durata minima dell'aggiornamento è di 4 ore per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le imprese con più di 50 lavoratori, come ribadito dall'ASR del 07.07.2016.

5.6.9 Aggiornamento della formazione per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Ricordiamo che tutti i RSPP non datore di lavoro e gli ASPP devono aver completato i corsi formativi previsti dal D.Lgs. 195/2003 in conformità all'ASR del 26.01.2006 e i relativi aggiornamenti da effettuarsi per il 20% del monte ore annualmente o nell'arco del quinquennio.

In caso di mancato aggiornamento della formazione degli RSPP/ASPP, la funzione non è più esercitabile, come indicato sull'ASR del 07.07.2016.

E' quindi necessario, per coloro che non avessero già provveduto in merito, attivarsi immediatamente.

Per la formazione di base è possibile usufruire della modalità *e-learning/FAD* solo per il modulo A (28 ore), mentre per l'aggiornamento è possibile per l'intero monte ore previsto.

5.6.10 Formazione HACCP per addetti alle preparazioni alimentari

Il corso è rivolto agli addetti alle preparazioni alimentari che non sono in possesso di attestato di formazione che garantisca le informazioni minime per la corretta gestione degli alimenti oppure sono in possesso di attestato che ha più di due anni e che deve quindi essere rinnovato. Il contenuto del corso è conforme a quanto previsto dal REG. CE 852/2004.

Si ricorda che la formazione deve essere impartita non solo agli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (cuochi, macellai, pescivendoli, salumieri, panettieri, baristi ecc.) ma anche a tutti gli addetti che possono in qualche modo entrare in contatto con gli alimenti (es. responsabili di sala, camerieri, lavapiatti, ecc.) o debbano gestirne correttamente lo stoccaggio di materie prima o prodotti alimentari finiti (es. magazzinieri di aziende alimentari, venditori di enoteche, birrai, cassiere di supermercati o piccoli negozi alimentari, ecc.). E' possibile usufruire della *modalità e-learning/FAD* per l'aggiornamento del corso HACCP.

5.6.11 Formazione e-learning

Per questa modalità di erogazione della formazione, nei casi previsti dall'ASR del 21.12.2011 e dall'ASR del 07.07.2016, Arcadia Consulting srl si avvale di specifica piattaforma per la Formazione A Distanza (FAD).

5.7 Medicina del lavoro

Esclusivamente per ricordare alcune necessità legate alle visite mediche, si dettaglia quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 41: La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai (60) sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

5.8 Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

Si ricorda a tutte le aziende che sono in possesso del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rilasciato/inoltrata dai/ai Vigili del Fuoco, di verificarne la scadenza al fine di poter richiedere il rinnovo nei tempi e nei modi dovuti. Salvo diverse disposizioni indicate sul CPI in possesso, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio va inviata al Comando dei VV.F. ogni 5 anni, come previsto dal D.P.R. 151/2011.

5.9 Verifiche periodiche impianti elettrici di messa terra

Si ricorda che in base al D.P.R. 462/2001 sono state semplificate le procedure per le installazioni e le verifiche di impianti elettrici di messa a terra, protezioni contro le scariche atmosferiche e ambienti con pericolo di esplosione. Questa norma prevede verifiche ogni 2 anni per gli impianti in ambienti con pericoli di esplosione, ogni 5 anni per gli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, ad eccezione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio di incendio per i quali rimane la periodicità biennale.

Inoltre viene prevista la possibilità di richiedere dette verifiche non solo ad ARPA ma anche ad organismi privati abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.

E' pertanto indispensabile controllare la scadenza delle verifiche periodiche e se necessario inoltrare la richiesta di verifica periodica a suddetti Enti pubblici o organismi privati. La mancata verifica degli impianti in questione è sanzionabile.

L'art. 86 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro l'obbligo di far sottoporre gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, oltre che alle verifiche periodiche previste dal D.P.R. 462/01, a controlli periodici finalizzati alla verifica del loro stato di conservazione e di efficienza (comma 1), prescrivendo inoltre la verbalizzazione e la tenuta a disposizione della autorità di vigilanza degli esiti di tali controlli (comma 3).

Arcadia Consulting srl, in collaborazione con un Ente abilitato dal Ministero, offre il servizio di verifica impianti elettrici di messa a terra

5.10 Impianti e apparecchiature elettriche

Le indicazioni precedenti individuano specifiche verifiche che necessitano essere supportate da idonea documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 80 dove si prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

A tale fine il datore di lavoro deve eseguire una valutazione dei rischi prendendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Appare evidente che la predisposizione della documentazione in oggetto deve essere effettuata a cura di un professionista che operi nel settore elettrico affinché sia esaustiva. Si rammenta la necessità di sottoporre a manutenzione gli impianti accompagnati da registrazioni di verifica dell'idoneità per i quali il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. L'impresa installatrice dell'impianto e i fabbricanti delle apparecchiature installate, ai sensi del D.M. 37/08 art. 8, comma 2, debbono trasmettere le istruzioni per l'uso e la manutenzione di quanto installato. Compito del proprietario garantire poi nel tempo, l'efficienza e l'idoneità degli impianti.

5.11 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII al D.Lgs. 81/08

Da eseguirsi in base alle modalità di cui al D.M. 11.04.2011. In sintesi, il provvedimento definisce le modalità di effettuazione della prima verifica e di quelle periodiche, anche nel caso in cui INAIL ed ASL non possano effettuarle direttamente. Il D.Lgs. 81/08. dispone infatti che la prima delle verifiche periodiche sia effettuata dall'ex ISPESL (ora INAIL), che deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta scritta, direttamente o avvalendosi di altri soggetti (pubblici o privati) abilitati. Decorso tale termine il datore di lavoro potrà avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

5.12 Riunione periodica del servizio di prevenzione protezione dai rischi

Ricordiamo alle aziende che occupano più di 15 lavoratori l'obbligo di indire ed effettuare, almeno una volta all'anno, una riunione a cui partecipano datore di lavoro o suo rappresentante, RSPP, Medico Competente, RLS, come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08.

5.13 Esercitazione antincendio

Ricordiamo alle aziende con obbligo della redazione del piano di emergenza (aziende con 10 o più lavoratori o aziende con meno di 10 lavoratori ma soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei VVF) di organizzare un'esercitazione antincendio almeno una volta all'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento, come stabilito dal D.M. 10.03.1998, all'allegato VII, punto 7.4.

5.14 Appalti (art. 26 D.Lgs. 81/08)

In caso di affidamento di lavori in appalto è necessario verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, mediante l'acquisizione di:

1) *certificato di iscrizione alla CCIAA;*

2) *autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.*

E' inoltre necessario fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il datore di lavoro committente, nei casi previsti dall'art. 26, comma 3-bis, promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi – DUVRI – che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, da consegnare all'appaltatore.

6.1 Registro di carico e scarico Agenzia delle Dogane oli minerali, combustibili, lubrificanti e carburanti

Gli utilizzatori di prodotti soggetti ai controlli dell’Agenzia delle Dogane, entro il **31.12.2020** devono provvedere alla chiusura del registro di carico e scarico dell’anno 2019, corredato dei certificati di provenienza della merce. Entro lo stesso termine deve essere presentato all’Agenzia delle Dogane per la vidimazione il nuovo registro di carico e scarico relativo all’esercizio finanziario 2021.

6.2 Amianto

6.2.1 Regione Lombardia

Nonostante la data del 17.01.2016 sia stata superata, rimane in essere l’obbligo di censire i manufatti contenenti amianto o, per quelli già censiti, effettuare le valutazioni circa lo stato di conservazione dei manufatti.

Il PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia) non prevedeva specifiche sanzioni per la mancata rimozione, tuttavia permane a tutt’oggi l’obbligo di rispettare le tempistiche che scaturiscono dalle valutazioni dello stato di conservazione delle coperture e altri manufatti ottenuti con algoritmi riconosciuti.

I proprietari di manufatti contenenti amianto devono provvedere urgentemente a predisporre in modo completo il “Modulo di notifica presenza di amianto in struttura o luoghi” (vedere Allegato 4 della D.G.R. n. 8/1526).

La Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 14 del 31.07.2012, ha modificato ed integrato la Legge n. 17 del 29.09.2003 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”, riprendendo anche i contenuti del Piano Regionale per l’Amianto in Lombardia (PRAL 2005). Ricordiamo che, a decorrere dal 01 febbraio 2013, **la mancata**

comunicazione della presenza di manufatti contenenti amianto all’ATS competente per territorio da parte dei proprietari e responsabili degli immobili, comporta l’applicazione di una **sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00**.

Inoltre si evidenzia che, in caso di mancata valutazione dello stato di conservazione del manufatto contenente amianto secondo l’apposito protocollo della direzione regionale competente, l’ATS competente, in seguito a sollecito del Comune, provvederà ad effettuare la stima rivalendosi sul proprietario/responsabile per le spese sostenute.

Si ricorda che negli ambienti di lavoro in cui sono presenti manufatti contenenti amianto quali coperture in eternit a vista, rivestimenti delle tubazioni in gesso/amianto, rivestimenti a spruzzo contenenti amianto ecc. il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. **La valutazione del rischio può essere effettuata da ns. personale tecnico in possesso dei requisiti previsti, attraverso l’ispezione dei manufatti e la successiva stesura della relazione tecnica, oltre alla misurazione delle fibre aerodisperse attraverso l’indagine ambientale.**

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, il D.M. 06.09.1994 prevede che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, metta in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Per l’inosservanza di tali obblighi è prevista una sanzione amministrativa da £ 7.000.000 a £ 35.000.000 (corrispettivo da € 3.615,00 a € 18.076,00).

Per maggiori informazioni rivolgersi ai ns. uffici.

6.2.2 Regione Piemonte

Si osservano le medesime prescrizioni anche in Regione Piemonte.

Nel dettaglio, vige l’obbligo di dichiarazione della presenza di manufatti contenenti amianto come previsto dall’art. 9 della L.R. 30/2008 e dal PRA 2016-2020; a questo proposito la Regione ha predisposto l’Allegato 6 al PRA 2016-2020 come modello di scheda da utilizzare per la comunicazione della presenza di amianto.

Resta in capo al proprietario e/o al gestore dell’immobile ove sono presenti i manufatti contenenti amianto, l’onere di valutare lo stato di conservazione dei manufatti per definire la priorità di bonifica, come disposto dal D.M. 06.09.1994 e di attuare il “programma di controllo dei manufatti – procedure per le attività di custodia e di manutenzione” descritto al punto 4 del D.M. 06.09.1994.

La ns. struttura è in grado di supportarVi sia per l’attività di mappatura sia per le successive pratiche burocratiche. Per informazioni contattate i ns. uffici.

6.3 Fibre Artificiali Vetrose (FAV)

L'accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 n°59/csr, ha approvato il documento “*Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute*”. Le linee guida sono state predisposte per consentire una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati sia negli ambienti di lavoro, sia negli ambienti di vita. Le FAV sono fibre artificiali inorganiche, comunemente in commercio coi nomi di **lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria, fibre ceramiche** refrattarie. Molte di esse vengono impiegate come rivestimenti isolanti. La pericolosità delle fibre artificiali vetrose risiede nella capacità di penetrare nell'organismo attraverso le vie respiratorie. Tale capacità è propria delle fibre denominate “respirabili”, le quali, proprio per le loro ridotte dimensioni, sono in grado di raggiungere le diramazioni terminali delle vie respiratorie.

6.3.1 La valutazione del rischio

Il contatto con le fibre vetrose artificiali può avvenire per inalazione di polvere dispersa in atmosfera o per contatto della pelle col materiale. Il **D.Lgs. 81/08** prevede l'obbligo della valutazione dei rischi in cui si utilizzano o sono presenti nell'ambiente di lavoro materiali che presentano rischi per la salute dei lavoratori. Un'accurata valutazione del rischio può essere effettuata attraverso la determinazione delle fibre presenti nell'ambiente di lavoro e nei manufatti (rivestimenti, isolanti, ecc). E' importante valutare l'eventuale pericolosità delle fibre artificiali vetrose prima di effettuare interventi di manutenzione e/o ristrutturazione che comportino il disturbo di materiali isolanti. Lo stesso approccio va mantenuto anche in caso di demolizione di edifici o parti di essi.

A questo riguardo, la ns. struttura è in grado di supportarVi in tutte le fasi dell'aggiornamento del documento di valutazione del rischio. Per informazioni contattate i ns. uffici.

SETTORE 7 – SCADENZE

Per una più semplice gestione/programmazione dei lavori, **riportiamo di seguito un quadro sinottico riassuntivo delle prossime scadenze:**

<u>Mese</u>	<u>Scadenza *</u>	<u>Argomento</u>	<u>Soggetti di riferimento</u>	<u>Rif. Circ.</u>
Dicembre 2020	31.12.2020	Denuncia PCB/PCT	Le aziende detentrici di trasformatori e/o condensatori contenenti fluidi a base di PCB/PCT che hanno effettuato il rinnovo della comunicazione al Catasto Rifiuti entro il 31.12.2019	Settore 3.6
		Chiusura registri Agenzia Dogane oli minerali anno 2020 e vidima registri anno 2021	Aziende in possesso di licenza Agenzia Dogane	Settore 6.1
Gennaio 2021	20.01.2021	Dichiarazione periodica (annuale/ trimestrale/ mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
	31.01.2021#	Denuncia quantità acque reflue scaricate (anno 2020)	Le aziende i cui scarichi idrici sono gestiti da AMIACQUE e MM	Settore 1.2.3
	31.01.2021	Emission Trading – Pagamento “Tariffa – Rilascio quote e comunicazione delle emissioni, anno 2021”	Tutte le aziende in possesso di autorizzazione per l'emissione di gas serra rilasciata dal Ministero dell'Ambiente	-
Febbraio 2021	20.02.2021	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
	28.02.2021#	Denuncia quantità acque reflue scaricate (anno 2020)	Le aziende i cui scarichi idrici sono gestiti da PREALPI SERVIZI e BRIANZACQUE	Settore 1.2.3
Marzo 2021	20.03.2021	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
	31.03.2021	Dichiarazione dei quantitativi di imballaggi esportati	Tutte le aziende che esportano imballaggi all'estero.	Settore 3.3
		Denuncia annuale dei quantitativi di acqua pubblica derivata (anno 2020) ed eventuale trasmissione degli stessi al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi	Tutte le aziende che derivano acque pubbliche (da pozzo o corso d'acqua superficiale)	Settore 1.1.1
		Emission Trading – Comunicazione delle emissioni di gas serra per l'anno 2020	Tutte le aziende in possesso di autorizzazione per l'emissione di gas serra rilasciata dal Ministero dell'Ambiente	-
		Presentazione bilancio di massa COV per impianti in deroga ai sensi dell'art. 272, c.2, D.Lgs. 152/06	Tutti gli impianti autorizzati in conformità agli allegati tecnici n. 4 – 7 – 8 – 33 devono inviare al dipartimento ARPA competente il bilancio di massa relativo all'utilizzo di COV nel periodo 01.01.2020-31.12.2020	Settore 2.2
Aprile 2021	20.04.2021	Dichiarazione periodica (mensile/ trimestrale) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
	30.04.2021	Emission Trading – Restituzione delle quote di gas serra utilizzate per l'anno 2020	Tutte le aziende in possesso di autorizzazione per l'emissione di gas serra rilasciata dal Ministero dell'Ambiente	-
		Denuncia rifiuti (MUD 2021)	Tutte le aziende previste dal D.Lgs. 152/06	Settore 3.1
		Pagamento diritti di iscrizione annuale per gestori rifiuti	Trasportatori rifiuti e trasportatori conto proprio e Recuperatori rifiuti	Settore 3.2
Maggio 2021	20.05.2021	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
Giugno 2021	20.06.2021	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
	30.06.2021	Pagamento canone annuale demaniale pozzi (Regione Lombardia) anno 2020	Tutte le aziende lombarde che hanno un pozzo privato per l'emungimento delle acque	Settore 1.1.1

Queste scadenze potranno subire delle variazioni in base a quanto verrà stabilito dai singoli Gestori del SIL.

* Si specifica che le date indicate hanno validità al momento di invio della presente circolare ma potranno subire variazioni a seguito di pubblicazione di modifiche normative.

<u>Mese</u>	<u>Scadenza *</u>	<u>Argomento</u>	<u>Soggetti di riferimento</u>	<u>Rif. Circ.</u>
Luglio 2021	20.07.2021	Dichiarazione periodica (mensile/ trimestrale) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
Agosto / Settembre 2021	28.08.2021	Relazione di cui all'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 102/20 per la limitazione all'utilizzo di sostanze particolarmente pericolose (impianti esistenti).	Gestori di stabilimenti o di installazioni esistenti con emissioni legate a lavorazioni con utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006.	Settore 2.3
	20.08.2021 20.09.2021	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
Ottobre 2021	15.10.2021	Emission Trading - Pagamento "Tariffa - Gestione registro dell'Unione, anno 2021"	Tutte le aziende in possesso di autorizzazione per l'emissione di gas serra rilasciata dal Ministero dell'Ambiente	-
	20.10.2021	Dichiarazione periodica (mensile/ trimestrale) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
Novembre 2021	20.11.2021	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3
Dicembre 2021	20.12.2021	Dichiarazione periodica (mensile) degli imballaggi importati	Tutte le aziende che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero.	Settore 3.3

* Si specifica che le date indicate hanno validità al momento di invio della presente circolare ma potranno subire variazioni a seguito di pubblicazione di modifiche normative.

Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per ringraziarVi e confermarVi la ns. puntuale collaborazione.

Distinti saluti.

ARCADIA CONSULTING S.r.l.

Sede legale: Viale San Michele del Carso n. 4 - 20144 Milano (MI)

Uffici e Laboratori: Via Ossola n. 6 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) - Tel. 0331.662001 - Fax 0331.662040 - info@arcadiacons.com - www.arcadiacons.com

R.E.A. n. 1951373 - Reg. Imprese Milano n. 07331220967 - Cod. Fisc./Part. IVA 07331220967 - Cap. Soc. € 61.000,00 i.v.

